Racc. n. 10284682168-3 del 6.10.2004

Repubblica Italiana

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

VIA DEI MACERI, 2 – 61029 URBINO (PU)
Tel. 0722320287, Fax 07224868
c.f. 82004850416

Urbino 06.10.2004

Prot. n. 2091 111

Rif. n. 4054
Del 7 Settembre u.s.

Al Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica
P.le Kennedy, 20
00144 ROMA

Oggetto: Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Urbino.

Si trasmette per l'approvazione lo Statuto, in duplice esemplare, modificato secondo le avvertenze ministeriali di cui alla nota a riferimento.

Il Direttore
(Prof. Umberto Palestini)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

61029 Urbino / via dei Maceri 2 / telefono 0722-320287
fax 0722-4868. c.f. 82004850416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 sett. 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione N. 38 del 29/09/04 con la quale sono state recepite le osservazioni del MIUR-AFAM di cui alla nota prot. N. 4054 del 07 sett. 2004 al testo dello Statuto d'autonomia dell'Accademia, deliberato con provvedimento N. 38 del 10/09/2003, a norma del D.P.R. 28/02/2003 N. 132;

DECRETA:

lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Urbino è emanato nel nuovo testo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, in conformità alle prescrizioni ministeriali, e sostituisce quello del 10 settembre 2003.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Urbino, 29/09/04

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
On. dott. Vittorio Sgarbi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

STATUTO

TITOLO I- *PRINCIPI GENERALI*

ART.1- Finalità ed autonomia dell'Accademia
ART.2- Autonomia, principi organizzativi e di funzionamento
ART.3- Rapporti con l'esterno
ART.4- Libertà e diritti fondamentali
ART.5- Istruzione e formazione
ART.6- Diritto allo studio e pari opportunità
ART.7- Seminari, conferenze e mostre
ART.8- Interventi per il Personale
ART.9- Patrimonio dell'Accademia
ART.10- Risorse finanziarie

TITOLO II *FONTI NORMATIVE*

ART.11- Autonomia statutaria e regolamentare
ART.12- Statuto e regolamenti

TITOLO III *STRUTTURA ORGANIZZATIVA*

ART.13- Organi e strutture dell'Accademia
ART.14- Presidente
ART.15- Direttore
ART.16- Il Consiglio di amministrazione
ART.17- Consiglio accademico
ART.18- Collegio dei Professori
ART.19- Collegio dei Revisori
ART.20- Nucleo di valutazione
ART.21- Consulta degli studenti
ART.22- Commissione di disciplina
ART.23- Strutture didattiche e di ricerca
ART.24- Strutture di servizio e biblioteca

TITOLO IV *ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA*
ART.25- Organizzazione degli uffici
ART.26- Direttore amministrativo
ART.27- Pianta organica del Personale

TITOLO V *NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE*

ART.28- Anno accademico
ART.29- Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
ART.30- Entrata in vigore dello Statuto e modifiche.
ART.31- Norme di attuazione
ART.32- Norme transitorie

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART.1
Finalità ed autonomia dell'Accademia

1). L'Accademia di Belle Arti di Urbino, di seguito denominata "Accademia" fa parte, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art.33 della Costituzione della Repubblica italiana riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica.
2). E' sede di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e svolge correlate attività di produzione.
3). L'Accademia è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile per la realizzazione dei propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento promuovendo la formazione culturale e professionale degli studenti.

ART.2
Autonomia, principi organizzativi e di funzionamento

1). L'Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione
2). L'autonomia dell'Accademia si attua attenendosi a criteri di democraticità, competenza, individuazione di responsabilità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3). L'organizzazione dell'Accademia, in base a quanto previsto dal D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, è regolata dal principio di separazione tra funzioni e responsabilità degli organi di governo ai quali compete l'elaborazione delle linee di indirizzo delle attività politico – istituzionali (definizione dei programmi e controllo della loro attuazione) e funzioni e responsabilità della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

ART.3
Rapporti con l'esterno

1).Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Accademia promuove rapporti con altre istituzioni culturali ed organismi locali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati.
2).Ha facoltà di fare convenzioni, nei limiti delle proprie risorse, con istituzioni universitarie e con altre istituzioni facenti parte del comparto AFAM:

A) per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici previsti dall'art.2 della legge 21/12/1999, n.508;
B) per la definizione di un sistema di crediti didattici per il riconoscimento reciproco dei corsi, nonché il riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario;
C) per la costituzione, sulla base della contiguità territoriale, anche per l'integrazione delle opportunità di formazione, di Politecnici delle arti nei quali far confluire comuni strutture accademiche e universitarie **in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7, della Legge n. 508 del 1999.**

ART.4
Libertà e diritti fondamentali

1). Lo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e produzione artistica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti prevista dall'art.33 della costituzione.
2). In materia di diritto allo studio l'Accademia concorre a garantire, secondo i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 34, il diritto di accesso ai gradi più alti degli studi artistici in favore degli studenti capaci e meritevoli.
3). Opera per assicurare agli studenti:

A) una preparazione artistico – culturale adeguata alle esigenze formative richieste dal contesto economico – sociale;
B) la partecipazione agli organi di governo;
C) la realizzazione del tutorato e degli scambi culturali in ambito internazionale;
D) il diritto di accesso ai documenti e alle altre informazioni riguardanti l'attività didattica e amministrativa.

ART. 5
Istruzione e formazione

L'Accademia organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli di studio secondo le norme previste dal Regolamento Didattico.

ART.6
Diritto allo studio e pari opportunità

1).L'Accademia adotta, per quanto di sua competenza, provvedimenti per la piena realizzazione del diritto allo studio, mediante interventi integrativi rispetto a quelli già previsti dall'Ente regionale (ERSU) a ciò preposto.
Forme di aiuto finanziario particolari possono essere destinate a studenti in condizioni di particolare disagio economico, fisico o dovuto a cause eccezionali, o disabili.
2).L'Accademia garantisce pari opportunità sia nell'accesso agli studi che nel corso di essi.
3).L'Accademia favorisce esperienze di "stage" o "tirocinio" formativo presso Enti, aziende, gallerie, centri culturali operanti nel settore artistico o a rilevanza artistica.
4). Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri Enti, per favorire l'inserimento dei propri diplomati nel mondo del lavoro.

ART.7
Seminari , conferenze e mostre

1). L'Accademia promuove l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'organizzazione di mostre, spettacoli, seminari, conferenze ed incontri culturali con esperti.

ART.8
Interventi per il Personale

1).L'Accademia promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del Personale, anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi **in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7, della Legge n. 508 del 1999.**

ART.9
Patrimonio dell'Accademia

1)L'Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni e il patrimonio librario e artistico a sua disposizione.

ART.10
Risorse finanziarie

1).Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.
2).Le entrate proprie derivano da:
A) contributi degli allievi rapportati a standard dei costi dei servizi didattici;
B) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE

ART.11
Autonomia statutaria e regolamentare

1).L'attività istituzionale dell'Accademia è disciplinata:
A) dal presente Statuto;
B) dal Regolamento generale dell'Accademia;
C) dal Regolamento didattico,
D) dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
E) dal Regolamento riguardante l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
F) da ogni altro regolamento che si rendesse necessario per la sua attività.

ART.12
Statuto e Regolamenti

1). Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Accademia secondo i principi costituzionali e della legislazione vigente.
2).Esso è adottato a maggioranza assoluta in sede di prima applicazione, dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istruzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508".
3).Lo Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

4). Il Regolamento generale **dell'Accademia, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui ai commi 8, 11 e 13, contiene:**

A) le norme relative alla sua organizzazione;
B) le modalità di funzionamento del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione;
C) le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

5). Contiene altresì le norme quadro per la predisposizione del Regolamento della Consulta degli studenti e dei Regolamenti delle strutture.

6). Il Regolamento generale è emanato dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti.

7). In fase di prima applicazione è deliberato sentito il Collegio del Professori e la rappresentanza degli studenti.

8). Il Regolamento didattico dell'Accademia disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi ordinari e sperimentali per i quali vengono rilasciati i titoli accademici finali nonché le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando, a norma dell'art.7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

9). Il Regolamento didattico è deliberato dal Consiglio accademico sentita la Consulta degli studenti.

10). In prima applicazione è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

11). Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure relative nonché le connesse responsabilità.

12). Il Regolamento prevede le norme per l'adozione di sistemi di amministrazione telematica e viene deliberato dall'organo di gestione, integrato in prima applicazione da due rappresentanti degli studenti.

13). Il Regolamento di organizzazione degli uffici preposti alla gestione amministrativa e contabile è adottato con decreto del Presidente, previo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico che, in fase di prima applicazione, viene sostituito dal Collegio dei professori.

14). Uguale procedura viene attivata per la formulazione del regolamento di attuazione della legge 7/08/1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART.13
Organi e strutture dell'Accademia

1). Sono organi necessari:

A) il Presidente;
B) il Direttore;
C) il Consiglio di Amministrazione;
D) il Consiglio accademico;
E) il Collegio dei revisori;
F) il Nucleo di valutazione;
G) il Collegio dei Professori;
H) la Consulta degli studenti.
I) la Commissione di disciplina

2).Salvo che il Collegio dei Professori, tutti gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3).Alla determinazione dell'entità dei compensi per il funzionamento dei predetti organi provvede il Consiglio di amministrazione con propria delibera entro i limiti fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 132/2003.

ART.14
Presidente

1).Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, con esclusione delle attività riguardanti la didattica, secondo quanto previsto dal successivo art.15 .
2).Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3).Il Presidente è nominato da Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
4).Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
5).Spetta al Presidente emanare con proprio decreto i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti, e formalizzare la costituzione del Collegio dei revisori, del nucleo di valutazione, e l'affidamento dell'incarico di Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
6).Esercita ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

ART.15
Direttore

1).Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico e il Collegio dei Professori.
2).Il Direttore è eletto dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia tra **i docenti** anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 comma 7 lett.a. della legge **N. 508/1999.**.
3). In sede di prima applicazione e sino all'adozione del predetto regolamento, **possono aspirare al conferimento dell'incarico i docenti a tempo indeterminato:**

A) che abbiano maturato almeno 6 anni di ruolo nella qualifica compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato;

B) che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari o penali che comportino l'esclusione dal pubblico impiego;

C) di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

4).E' in facoltà del Direttore richiedere l'esonero dagli obblighi didattici.
5).Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
6).Nomina un vice-direttore scegliendolo tra i docenti di ruolo che lo supplisce in tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento.

ART.16
IL Consiglio di Amministrazione

1). Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2). Fanno parte del Consiglio di amministrazione :

A) il presidente;
B) il Direttore ;
C) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico, sentito il parere del Collegio dei professori;
D) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
E) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3). Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4).I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5). Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6). Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obbiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.

7). Quale organo di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia, il Consiglio in particolare:

A).delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione e organizzazione;

B).definisce, in attuazione del piano di indirizzo del Consiglio accademico, la programmazione economica dell'istituzione;

C).approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

D).definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

E).vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

8). Attribuisce l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del Direttore.

9). La definizione dell'organico del personale di cui al comma 7, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

10). Esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente.

11). Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART.17
Consiglio Accademico

1). Il Consiglio accademico è composto da otto componenti, oltre al Direttore che lo presiede:

A).docenti di ruolo dell'Accademia con almeno cinque anni di servizio eletti dal corpo docente;

B).due studenti designati dalla consulta degli studenti.

2). Il Consiglio accademico:

A).determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

B).assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera A)

C).definisce, sentito il parere del Collegio dei professori, le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

D).delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera H) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

E).esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera E), della legge;

F).esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione.

ART.18
Collegio del professori

1). Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti e assistenti in servizio.

2). Esso svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico.

3). Esprime parere per l'elaborazione dello statuto e del regolamento didattico ed avanza richieste in merito alla revisione degli stessi.

4). Svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa in vigore.

5). In fase di prima applicazione sostituisce il Consiglio accademico negli adempimenti previsti per quest'ultimo.

ART.19
Collegio dei revisori

1). Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n.88.

2). Vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

3). Espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del decreto legislativo 30/07/1999, n.286, ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

4). In particolare:

A).esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

5). Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplinerà il funzionamento del predetto organo.

ART.20
Nucleo di valutazione

1). Il nucleo di valutazione, formato di tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ovvero il collegio dei professori, in prima applicazione.
2). Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

A).ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

B).redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 Marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

C).acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla letteraB).

3). Sono assicurate al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4). Le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

ART.21
Consulta degli studenti

1). La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti;
2). Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti nominati nel Consiglio accademico.
3).I componenti della Consulta nominano un Presidente cui spetta la funzione di convocare e di presiedere le sedute. In caso di mancanza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dallo studente più anziano di immatricolazione.
4). Oltre ai pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione in particolare per l'organizzazione didattica e dei servizi degli studenti.
La Consulta esprime altresì parere obbligatorio sulle seguenti materie:

A).determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

B).utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;

C).criteri di determinazione del diritto allo studio;

D).regolamento degli studenti e modalità di elezione dei rappresentanti negli organi di governo e nelle strutture accademiche.

ART.22
Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari che il Direttore intende avviare nei confronti del personale docente e degli studenti.
2. E' composta da tre membri designati dal Collegio dei professori tra i docenti di ruolo che abbiano al loro attivo cinque anni di servizio, e integrata da due studenti nel caso che il procedimento sia intentato nei confronti della componente studentesca.
3. Relativamente ai provvedimenti disciplinari nei confronti del personale non docente si fa rinvio alle norme contrattuali vigenti.

ART.23
Strutture didattiche e di ricerca

1).L'Accademia assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, attraverso l'attività di ricerca e produzione artistica.
2). In attesa della nuova definizione didattica, prevista dallart.2 c.7 lettera A) della legge 21.12.1999, n.508, che verrà resa operante con apposito regolamento, la composizione delle strutture didattiche di formazione, produzione e ricerca(Consigli di corso di studio, dipartimenti, ecc.) saranno stabilite dal regolamento interno tenendo conto della normativa vigente e delle sperimentazioni approvate.Tali strutture, a regime, dovranno rispecchiare le caratteristiche ed i principi enunciati nel regolamento didattico.

ART.24
Strutture di servizio e biblioteca

1). Le strutture di servizio sono individuate:

A. nei laboratori e nelle aule ove si svolgono la didattica, l'esercizio, la ricerca e la sperimentazione delle varie tecniche artistiche;
B. nella Biblioteca
C. nell'attivazione di musei e di altre strutture in settori artistici.

2). Il sistema bibliotecario che comprende la biblioteca, gli archivi e il centro di documentazione d'Accademia, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche attraverso l'uso di strumenti informatici e il collegamento telematico con biblioteche pubbliche e universitarie.
3). La gestione amministrativa della biblioteca è affidata a personale avente titoli professionali e di servizio.

TITOLO IV
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.25

Organizzazione degli uffici

1.Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile

ART.26
Direttore amministrativo

1. Alle strutture amministrative di cui all'art.25 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
3. L'incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

ART.27
Pianta organica del Personale

1).L'Accademia, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del Personale docente e non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto del Presidente, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, tenuto conto delle risorse finanziarie e degli effettivi carichi di lavoro, fatto salvo quanto previsto all'art.16 comma 9.

TITOLO V
NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

ART.28
Anno accademico

1).L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° Novembre e termina il 31 ottobre successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica, saranno previste dal regolamento d'Accademia.
2) Gli incarichi elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo.

ART.29
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1). Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico, del consiglio di amministrazione, e degli altri organi collegiali e necessario:

A).che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati nelle forme prescritte dal rispettivo regolamento di funzionamento;

B).che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

2).Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per determinati argomenti : in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3).Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
4).I verbali, le deliberazioni e gli altri atti amministrativi sono accessibili sulla base delle norme vigenti.
5).I componenti degli organi collegiali che non partecipino alle sedute senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive decadono dall'incarico rivestito. **La decadenza non opera nei confronti dei componenti di nomina ministeriale e dei componenti di diritto.**

ART.30
Entrata in vigore dello Statuto e modifiche

1) Lo Statuto entra in vigore successivamente alla prescritta **approvazione** del MIUR
2).Le modifiche dello Statuto sono adottate con i criteri indicati nell'art.14 del D.P.R. 28/02/2003, n.132.

ART.31
Norme di attuazione

Le norme di attuazione del presente Statuto sono subordinate al regolamento generale d'Accademia ed agli altri regolamenti previsti dallo Statuto che dovranno essere emanati entro i termini previsti dallart.14 del DPR 28 febbraio 2003, n.132.

ART.32
Norme transitorie

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Urbino, 29 SET 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
On. Vittorio Sgarbi